

N. 66-2/2025 r.g.



Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Vista la proposta di concordato preventivo, qualificato dalla richiedente come *in continuità indiretta*, depositata il 23.12.2025 dalla Alpha Gamma s.r.l., che prevede l'acquisizione di risorse per complessivi € 900.000,00 (di cui € 10.000,00 ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera d) c.c.i., € 18.000,00 quale canone di affitto dell'azienda alla Alta Gamma s.r.l. per n. 6 mesi, € 780.000,00 quale corrispettivo della cessione dell'azienda alla Alta Gamma s.r.l., ed € 92.000,00 quale apporto finanziario dei sig.ri Cavicchia Barbara, Coccaro Irene e Angelucci Paolo), con cui soddisfare nella misura del 100% le spese della procedura, del 48,2% il creditore ipotecario, e del 5% tutti gli altri creditori (privilegiati degradati a chirografo e chirografari *ab origine*), entro 5 anni dall'omologazione, visto il parere reso dal commissario il 9.2.2026, udite le parti comparse dinanzi al giudice relatore all'udienza del 26.3.2026, fissata ai sensi dell'art. 47 comma 4 c.c.i., ha emesso il seguente

DECRETO

La proposta in esame è manifestamente inammissibile per le seguenti ragioni.

La società ricorrente ha impropriamente qualificato il concordato proposto come "*in continuità indiretta*" piuttosto che "*liquidatorio*", con elevata probabilità al fine di eludere i limiti stabiliti dall'art. 84 comma 4 c.c.i.

Quest'ultima disposizione prevede che "*nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo*".

Detta condizione non è invece prevista per il concordato *in continuità* che, ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del c.c.i. “*può essere diretta, con prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto...*” ed in cui (art. 84 comma 3 c.c.i.) **“i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”**.

Dette cristalline disposizioni normative consentono al Tribunale di affermare che la Alpha Gamma s.r.l. ha in maniera del tutto impropria qualificato la sua proposta concordataria come *in continuità* anziché *liquidatoria*: **la società ricorrente, infatti, intende destinare ai suoi creditori il corrispettivo dell'affitto e della vendita della propria azienda, e non i ricavi che la società cessionaria dell'azienda potrà ottenere dall'esercizio della stessa.**

Non a caso, infatti, l'art. 87 comma 1 lettera e) c.c.i. prevede che il piano contenga **“in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria”** e alla lettera f) **“l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente”**, indicazioni che mancano completamente nella proposta in esame.

La Alpha Gamma ha inteso, in altri termini, indebitamente fruire del particolare *favor* del legislatore verso la continuità dell'impresa, che si manifesta nella mancata previsione di limiti minimi di soddisfacimento dei creditori chirografari (previsti invece per il concordato *liquidatorio*), essendo intenzionata a soddisfare questi ultimi nella misura del 5% piuttosto che in quella minima del 20% imposta dall'art. 84 comma 4 c.c.i., che dovrebbe invece garantire, tenendo conto della natura evidentemente liquidatoria della proposta formulata.

Non si è occupata minimamente della *continuità* dell'attività aziendale da parte della cessionaria Alta Gamma s.r.l., distorcendo e piegando ai propri interessi il concetto ed il valore della *continuità* tutelati dal Codice della Crisi.

Peraltro attraverso tale sua proposta impropriamente qualificata *in continuità*, ma di fatto manifestamente *liquidatoria*, ha inteso cedere la sua azienda ad una società -**che inoltre ha una denominazione quasi identica, lo stesso oggetto sociale e la stessa sede, circostanze che impongono la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica affinché venga valutata la possibile rilevanza penale della condotta in termini di tentata distrazione del patrimonio sociale**- eludendo non solo le disposizioni del Codice della Crisi che prescrivono una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari, ma anche quelle che prevedono la competitività delle vendite (in vista della massima soddisfazione dei creditori), favorendo indebitamente una società cui è con elevata probabilità collegata.

Si impone dunque la dichiarazione di inammissibilità della proposta e di cessazione di efficacia delle misure protettive disposte, e la trasmissione degli atti e del presente decreto alla Procura della Repubblica di Chieti, affinché valuti se esercitare i suoi poteri di iniziativa ex art. 38 c.c.i., e l'eventuale rilevanza penale della proposta di cessione dell'azienda.

p.q.m.

dichiara l'inammissibilità della proposta.

Dichiara la cessazione di efficacia delle misure protettive adottate con ordinanza del 25.8.2025.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Chieti, per l'eventuale iniziativa ex art. 38 c.c.i. e per la valutazione della possibile rilevanza penale della proposta di accordo finalizzata alla cessione aziendale, per le ragioni indicate in motivazione.

Dispone infine che la cancelleria effettui la pubblicità del presente decreto nel Registro delle Imprese, per quanto concerne la cessazione di efficacia delle misure protettive, e comunichi il presente provvedimento al giudice dell'esecuzione in sede, ai fini della ripresa della procedura esecutiva immobiliare n. 12/2023 r.g.

Chieti, lì 9.4.2026

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco